

MINISTERO DELLA DIFESA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO WELFARE

relativo al personale del Ministero della Difesa

per il riparto delle risorse disponibili per il 2024 da destinare a benefici assistenziali e per la definizione dei criteri di attivazione di piani di welfare integrativo per il 2025

In data 12/09/2024 ed in data 26/09/2024 i membri della delegazione di parte datoriale, presieduta dal Direttore Generale dott.ssa Maria DE PAOLIS, e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CONFINTESA FP, FLP Difesa, USB PI, CONFISAL UNSA, si sono riuniti per la sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il riparto delle risorse disponibili per il 2024 da destinare a benefici assistenziali e per la definizione dei criteri di attivazione di piani di welfare integrativo per il 2025 (di seguito CCNI Welfare) a favore del personale del Ministero della Difesa, pervenendo alla sottoscrizione in data 27 settembre 2024.

In data 04 dicembre 2024, le parti contraenti come sopra specificate, in applicazione di quanto disposto dall'art.40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., hanno provveduto alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il riparto delle risorse disponibili per il 2024 da destinare a benefici assistenziali e per la definizione dei criteri di attivazione di piani di welfare integrativo per il 2025 (di seguito CCNI Welfare).

PREMESSA

I membri della delegazione di parte datoriale dell'Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree, in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Individuale e Organizzativa del Ministero della Difesa approvato con D.M. del 02 agosto 2023, in vigore dal 2024;

VISTO l'art. 55 del CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO l'art. 28 del CCNI 2023 – 2025 dell'Amministrazione Difesa, sottoscritto in data 4 dicembre 2023;

CONSIDERATO quanto indicato dal MEF – RGS – IGOP con nota prot.270553 del 28.11.2023, per cui l'individuazione delle risorse da destinare ai benefici assistenziali e la quantificazione della relativa spesa complessiva, nell'ambito delle risorse disponibili per ciascun anno di riferimento individuate sui pertinenti capitoli di bilancio, dovrà formare oggetto di apposita contrattazione

integrativa, da trasmettere ai fini dell'attivazione della procedura di controllo ex articolo 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo stanziamento previsto, per il 2024, sul capitolo 1266, art.1 (*provvidenze, assistenza morale e benessere a favore del personale civile in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, ivi comprese le spese connesse alle attività istituzionali ed ai rapporti sociali con la collettività esterna alla difesa, organizzati per fini sociali, umanitari, culturali e sportivi. Spese per l'elevazione culturale del personale in servizio*), pari a € 1.948.600,00;

VISTO il foglio prot. M_D A0582CC REG2024 0076533 del 10 ottobre 2024, con cui la Direzione Generale del Personale Civile della Difesa ha trasmesso l'Ipotesi di CCNI Welfare (corredata corredata dalle apposite relazioni, tecnico-finanziaria e illustrativa) al Dipartimento Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria;

PRESO ATTO che la Circolare MEF – RGS n.39 del 2 dicembre 2024 ha fissato al 12 dicembre 2024 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni potranno firmare digitalmente gli ordini di accreditamento di contabilità ordinaria e per far pervenire gli ordini di pagare ai competenti UCB;

RILEVATA la decorrenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art.40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., dalla trasmissione di cui al precedente visto;

SOTTOSCRIVONO

in applicazione dell'art.40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt.7, co.6, lett. g), 50, co.2, lett. i), e 55 del CCNL 2019 – 2021, il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Amministrazione Difesa per il riparto delle risorse disponibili per il 2024 da destinare a benefici assistenziali e per la definizione dei criteri di attivazione di piani di welfare integrativo per il 2025 (di seguito CCNI Welfare).

Articolo 1 **(Campo di applicazione)**

Il presente Contratto si applica al personale del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, e inquadrato nelle aree funzionali dell'A.D. nonché al personale in quiescenza e in posizione di comando in entrata e in uscita per gli istituti agli stessi applicabili.

Gli effetti giuridici ed economici del presente Contratto decorrono dal giorno successivo a quello di sottoscrizione in via definitiva.

Articolo 2 **(Piano di riparto risorse anno 2024)**

Le risorse relative ai piani di welfare integrativo disponibili per il 2024 sul capitolo di bilancio 1266/1 (citato in premessa), pari a € 1.948.600,00, sono destinate agli utilizzi di cui alla Tabella a seguito:

CAPITOLO 1266/1	Importi	VOCE di SPESA	Riparto risorse
quota accentrata	€ 967.000,00	a. Sussidi	€ 481.607,87, corrispondente al 26% arr. del capitolo, decurtato della quota (4%) da destinarsi alla lett.c)
		b. Borse di studio per scuole e conservatori musica	€ 465.325,14, corrispondente al 24% arr. del capitolo
		c. Elevazione culturale del personale	€ 20.066,99, corrispondente al 4% decurtato dalla lett.a),
quota decentrata	€ 981.600,00	d. Contributo per attività culturali, ricreative o con finalità sociale	Intera quota decentrata del capitolo
TOTALE RISORSE 2024	€ 1.948.600,00	Benessere del personale civile AD	

L'erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo (lettere a., b., c. della tabella sopra riportata), in applicazione dell'art.28, commi 1 e 2, del CCNI 2023-2025 (sottoscritto in data 4 dicembre 2023) avviene in base alle specifiche di dettaglio contenute nell'Allegato C al suddetto Contratto Integrativo.

Per quanto concerne il contributo individuale finalizzato ad attività culturali, ricreative o con finalità sociale (lettera d. della tabella sopra riportata), concesso in base a quanto indicato nell'art.28, comma 3, del CCNI 2023-2025, l'importo teorico pro capite viene calcolato in base al numero totale dei dipendenti civili in servizio presso tutti gli Enti dell'Amministrazione Difesa.

Articolo 3 *(Criteri di attivazione dei piani di welfare integrativo dal 2025)*

Dal 2025, l'erogazione dei benefici assistenziali avviene secondo le nuove specifiche di dettaglio contenute nell'Allegato al presente accordo (di cui costituisce parte integrante), distinte per:

- a) sussidi,
- b) borse di studio,
- c) elevazione culturale,

Il contributo individuale finalizzato ad attività culturali, ricreative o con finalità sociale, determinato sulla base delle disponibilità finanziarie, viene ripartito proporzionalmente (quota teorica pro capite) in base al numero totale dei dipendenti civili in servizio presso tutti gli Enti dell'Amministrazione Difesa.

In caso di incapienza delle risorse destinate ai diversi utilizzi, gli importi riconosciuti sono ricalcolati mediante riduzione degli importi massimi concedibili indicati nel CCNI Welfare per ciascuna delle misure previste.

È escluso in tutti i casi il cumulo dei benefici per lo stesso evento, in capo al medesimo nucleo familiare nel caso di dipendenti appartenenti alla medesima famiglia. È esclusa altresì la partecipazione ai benefici di cui al presente contratto nel caso di dipendenti che abbiano partecipato o intendano partecipare all'erogazione dei benefici presso altre amministrazioni, per lo stesso anno. A tal fine, è

richiesta ai dipendenti apposita autocertificazione da cui risulti che non ricorrono le predette circostanze.

Le somme che a consuntivo risultassero non spese, sono ripartite tra gli altri utilizzi contrattati, al fine di ampliare, tra le diverse voci specifiche, il grado di copertura delle spese sostenute.

Articolo 4
(Clausola finale)

Per quanto non espressamente o diversamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL comparto Funzioni Centrali.

Le parti convengono che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso della vigenza del presente contratto e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

In data xx dicembre 2024 le parti provvedono alla sottoscrizione definitiva del presente CCNI, in applicazione dell'art.40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii..

PER L'AMMINISTRAZIONE LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile (Dott.ssa Maria DE PAOLIS)	
Il Vice Capo del I° Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (Gen. B. Luca MENNITTI)	
Il Capo del I° Reparto del Segretariato Generale della Difesa (Dott. Lorenzo MARCHESI)	
Magistrato del Consiglio della Magistratura Militare (D.ssa Anna Marconcini)	
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
CISL FP	
FP CGIL	
UIL PA	
CONFINTESA FP	
FLP	
USB PI	
CONFSAL UNSA	

NUOVI CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

A. SUSSIDI

Premessa

La finalità degli interventi di natura assistenziale è quella di fornire ai dipendenti civili, in servizio e in quiescenza e ai loro familiari conviventi, ovvero superstiti, un ristoro economico onde consentire loro di far fronte a situazioni di disagio economico dovute ad eventi di natura straordinaria.

Le presenti disposizioni mirano a stabilire criteri e modalità per la concessione di interventi assistenziali in denaro (sussidi), nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa.

1. Criteri per la concessione di sussidi

L'intervento assistenziale può essere concesso in presenza delle seguenti condizioni:

- a. essere fondato sull'esistenza imprescindibile di un comprovato, grave e contingente stato di bisogno quale conseguenza di eventi straordinari e rilevanti per l'entità della spesa ad essi correlata;
- b. essere fondato su valida, motivata, documentata e tempestiva istanza del dipendente;
- c. essere diretto a ristorare, sia pure parzialmente, le spese sostenute in dipendenza dell'evento che ha determinato il disagio economico;
- d. non avere carattere generico;
- e. non avere carattere periodico;
- f. non avere carattere risarcitorio;
- g. non essere genericamente motivato da insufficienza del trattamento economico in godimento;
- h. non essere cumulabile con altre forme di intervento di natura economica erogate da enti/organismi mutualistici, assicurativi o scolastici, di natura sia pubblica sia privata.

2. Destinatari dell'assistenza

Destinatari degli interventi assistenziali sono:

- a. il personale civile in servizio e in quiescenza;
- b. il coniuge convivente e il convivente *more uxorio*, purché entrambe le condizioni siano verificabili presso l'Anagrafe del Comune di residenza e qualora non siano previste da parte del proprio datore di lavoro provvidenze per motivi analoghi;
- c. i familiari fiscalmente a carico, anche se non conviventi;
- d. i familiari superstiti del personale civile deceduto, purché titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità.

3. Accertamento dello stato di bisogno

Si considera sussistente lo stato di bisogno quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il valore ISEE non supera € 40.000,00;
- la spesa sostenuta, per ogni scaglione di ISEE, non è inferiore agli importi indicati nella tabella allegata che forma parte integrante delle presenti disposizioni. Per spesa sostenuta deve intendersi esclusivamente quella riferita ad almeno una delle singole tipologie di spesa, tra quelle che hanno originato la richiesta di concessione di sussidio, purché ricompresa tra quelle previste al successivo punto 5.

La domanda di sussidio, redatta e sottoscritta dall'interessato deve essere inoltrata all'Ente di servizio entro 90 giorni dalla data dell'ultimo documento di spesa prodotto relativamente alla tipologia di spesa che ha determinato lo stato di bisogno.

Le istanze prive di tali requisiti non saranno, pertanto, prese in considerazione.

4. Entità dell'intervento assistenziale (sussidio)

L'entità dell'intervento assistenziale viene determinata applicando alla spesa sostenuta la percentuale di rimborso prevista nella tabella allegata e non può essere, in ogni caso, superiore al 70% della spesa.

L'entità del sussidio non può eccedere il limite massimo di € 6.000.

Accertato lo stato di bisogno secondo quanto previsto al punto 3, alinea 2, sono prese in considerazione, ai fini della determinazione dell'entità dell'intervento assistenziale, eventuali ulteriori fatture, di datazione compresa nei 90 giorni a ritroso a partire dalla data di presentazione dell'istanza, originate da altre fattispecie di spesa, purché contemplate dalle presenti disposizioni.

Per le cure a lungo termine, che richiedano esborsi ripetuti nel tempo, sono considerate valide ai fini assistenziali tutte le fatture di datazione compresa nei 12 mesi a ritroso a partire dalla data dell'ultimo documento di spesa prodotto. Tali fatture devono, inoltre, essere intervallate da un periodo di tempo non superiore a 90 giorni.

Nell'ambito delle cure a lungo termine, accertato lo stato di bisogno secondo quanto previsto al punto 3 alinea 2, sono ugualmente prese in considerazione, ai fini della determinazione dell'entità dell'intervento assistenziale, eventuali ulteriori fatture originate da altre fattispecie di spesa sostenute nel predetto intervallo temporale di 12 mesi, purché contemplate dalle presenti disposizioni.

I sussidi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero della difesa.

5. Motivi

Le spese che possono originare la richiesta di intervento assistenziale devono essere riferite a:

- a. interventi chirurgici, compresi quelli di natura estetica, purché conseguenti a grave incidente;
- b. malattia che abbia comportato sensibili e indispensabili spese;
- c. cure e interventi odontoiatrici ed ortodontici;
- d. acquisto di apparecchiature di ausilio visivo, acustico ed ortopedico;
- e. applicazione di protesi, escluse quelle applicate per esigenze estetiche;
- f. cure per la fertilità di coppia e ricorso alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita;
- g. adozione di minori;
- h. spese funebri, comprese quelle sostenute per il decesso di genitori e suoceri;
- i. rapina con violenza o minaccia alla persona;
- j. furto nella propria abitazione;
- k. calamità naturali, incendi ed eventi particolari;
- l. terapie psicologiche e/o logopediche;
- m. altri motivi coerenti con la finalità enunciata in premessa.

6. Spese sanitarie

Rientrano in tale tipologia, le spese conseguenti a:

- interventi chirurgici, compresi quelli di natura estetica, purché conseguenti a grave incidente;
- malattie che abbiano comportato sensibili e indispensabili spese;
- cure e interventi odontoiatrici ed ortodontici.

In caso di prestazioni mediche (interventi chirurgici, controlli post-intervento, terapie *et similia*), fruite in strutture sanitarie in località distanti dal comune di residenza, sia nel territorio nazionale sia

all'estero, sono sussidiabili, qualora adeguatamente documentate, anche le spese di trasporto e alloggio sostenute dal paziente e da un accompagnatore.

Non sono ritenute valide le spese sostenute per il pagamento dei *tickets* sanitari, né sono presi in considerazione scontrini farmaceutici sia pur regolarmente provvisti del codice fiscale del paziente, a meno che non siano riferiti a gravi patologie e siano accompagnati da idonea prescrizione medica da cui si evinca che i farmaci e le prestazioni specialistiche siano necessari per la cura di dette patologie.

Tutte le fatture riferite alle spese sanitarie e alle cure dentarie devono, infine, essere corredate della relativa prescrizione medica che attesti la natura funzionale e non estetica della prestazione sanitaria ricevuta.

7. Cure per la fertilità di coppia e ricorso alle tecniche di fecondazione assistita

Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute per la cura della fertilità di coppia e quelle sostenute per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

8. Adozione di minori

Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute da chi abbia deciso di intraprendere un percorso di adozione nazionale o internazionale di minore.

9. Spese per l'acquisto di occhiali, protesi acustiche ed ortopediche

Rientrano in tali fattispecie le spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature di ausilio visivo, acustico ed ortopedico, con esclusione di quelle acquistate per finalità estetiche.

10. Spese funebri

Rientrano in tale tipologia di spesa:

- a. il servizio funebre;
- b. la concessione del loculo;
- c. la cremazione.

Per il personale civile deceduto in servizio, gli oneri documentati di natura funeraria devono essere diversi da quelli previsti dalla circolare prot. n. M_D GCOM 0006839 in data 22 aprile 2015 della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.

Sono sussidiabili le spese sostenute per il decesso di genitori e suoceri.

Le fatture relative alle spese funerarie devono essere, necessariamente, intestate al richiedente il sussidio o ad uno dei componenti il nucleo familiare convivente.

L'entità del sussidio è pari ad un massimo di € 1.000,00 per il servizio funebre, € 900,00 per la concessione del loculo ed € 700,00 per la cremazione.

11. Rapina e furto (escluso il furto di autovettura o su autovettura)

L'intervento assistenziale è riferito alla sottrazione di denaro e/o di beni non pignorabili di prima necessità (art. 514 c.p.c.), purché risultino da regolare denuncia presentata alle autorità di P.G.

Per la perdita di denaro contante, l'entità del sussidio è determinata applicando alla somma sottratta la percentuale di rimborso prevista nell'allegata tabella in relazione al valore ISEE dell'interessato.

L'entità del sussidio non può superare, in ogni caso, il limite massimo di € 2.000.

Per i beni di prima necessità, non pignorabili, l'entità del sussidio è commisurata alla spesa sostenuta per riacquistare i medesimi.

E' prevista, infine, la sussidiabilità della spesa sostenuta per la riparazione della porta d'ingresso e degli infissi danneggiati, previa esibizione dei documenti di spesa comprovanti le prestazioni rese.

12. Calamità naturali, incendio

Gli eventi dannosi devono risultare da apposito verbale della competente autorità, giudiziaria o comunale, o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal quale si evinca l'indicazione dei locali dell'abitazione interessati dall'evento.

L'intervento assistenziale è riferito alla spesa sostenuta per riacquistare i beni di prima necessità, non pignorabili, perduti o resi non più utilizzabili dall'evento, sempre che non sia prevista la corresponsione di analoghi benefici da parte di enti/organismi pubblici e/o privati o non siano coperti da polizze assicurative pubbliche e/o private.

13. Altri motivi

Motivi di carattere residuale, non ricompresi tra quelli indicati al punto 5, purché coerenti con le finalità enunciate in premessa, saranno esaminati di volta in volta alla luce dei principi generali che ispirano gli interventi assistenziali.

TABELLA PER LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI

SCAGLIONI DI ISEE EURO	SPESA MINIMA EURO	PERCENTUALE RIMBORSABILE DELLA SPESA
0 – 8.000,00	800,00	70%
8.000,01 – 10.000,00	1.000,00	65%
10.000,01 – 12.000,00	1.200,00	60%
12.000,01 – 14.000,00	1.400,00	55%
14.000,01 – 16.000,00	1.600,00	50%
16.000,01 – 18.000,00	1.800,00	45%
18.000,01 – 20.000,00	2.000,00	40%
20.000,01 – 22.000,00	2.200,00	35%
22.000,01 – 24.000,00	2.400,00	30%
24.000,01 – 26.000,00	2.600,00	25%
26.000,01 – 28.000,00	2.800,00	20%
28.000,01 – 30.000,00	3.000,00	15%
30.000,01 – 40.000,00	3.500,00	10%

B. BORSE DI STUDIO

Premessa

La Direzione Generale per il Personale Civile bandisce ogni anno due concorsi, per titoli, per la concessione di borse di studio per scuole e conservatori di musica a favore dei figli del personale civile, in attività di servizio o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo, il cui onere graverà sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa.

1. Criteri generali per la concessione delle borse di studio

Sono ammessi alla procedura concorsuale i figli che risultino fiscalmente a carico, purché il valore ISEE relativo al reddito del nucleo familiare non superi € 40.000,00.

Le borse di studio a concorso per le scuole sono ripartite nelle seguenti categorie:

- a. 1° categoria a favore degli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 9/10, ovvero 6/10 qualora diversamente abili e che siano iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado;
- b. 2° categoria a favore degli studenti che siano stati ammessi ad una delle classi successive alla prima della scuola secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10, ovvero 6/10 qualora diversamente abili;
- c. 3° categoria a favore degli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 90/100, ovvero 60/100 qualora diversamente abili e che si siano iscritti al primo anno di un corso di laurea, ovvero al primo anno di una delle Accademie Militari o dell'Accademia delle Belle Arti, requisito, quest'ultimo, non necessario per gli studenti diversamente abili.

Le borse di studio a concorso per i conservatori di musica sono ripartite nelle seguenti categorie:

- a. 1° categoria a favore degli studenti che siano stati ammessi ad una delle classi successive alla prima dei conservatori di musica;
- b. 2° categoria a favore degli studenti che abbiano conseguito il diploma presso il conservatorio di musica.

A favore degli studenti diversamente abili è prevista la riserva del 10% delle borse di studio per le scuole e del 20% per i conservatori.

C. ELEVAZIONE CULTURALE

Premessa

La Direzione Generale per il Personale Civile concede contributi a parziale rimborso delle spese sostenute dal personale civile in servizio che consegue titoli di studi finalizzati all'accrescimento del proprio livello culturale e professionale.

1. Destinatari del beneficio

Possono produrre istanza i dipendenti civili del Ministero della Difesa in servizio.

Sono esclusi coloro che usufruiscono di borse di studio a carico del bilancio dello Stato o di qualsiasi altro Ente pubblico.

2. Titoli di studio ed entità del contributo (importi al netto delle spese di bollo)

- | | |
|---|----------|
| • diploma di scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale) | € 400,00 |
| • diploma di laurea di durata triennale | € 400,00 |
| • diploma di laurea magistrale di durata biennale | € 200,00 |
| • diploma di laurea magistrale a ciclo unico (articolato su 5 o 6 anni) | € 600,00 |
| • dottorato di ricerca | € 500,00 |
| • diploma di specializzazione post lauream | € 500,00 |
| • master universitario di 2° livello | € 200,00 |

3. Criteri per la concessione dei contributi a parziale rimborso delle spese di studio

Ai fini della concessione del contributo sono presi in considerazione esclusivamente i titoli conseguiti presso Scuole o Università statali, parificate e legalmente riconosciute.

I titoli conseguiti presso Atenei telematici sono considerati validi esclusivamente qualora l'Università sia riconosciuta dal MIUR.